

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 20/06/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.5.2011 la srl Elettra si opponeva all'avviso di rettifica di accertamento dell'Agenzia delle Dogane ufficio di Varese n.4128/RU: precisava la ricorrente di svolgere sin dal 2001 una attività di produzione di chiusini e coperchi in ghisa nella Repubblica Popolare Cinese: dopo l'introduzione dei dazi antidumping aveva deciso di acquistare e importare direttamente da Taiwan e da una azienda cinese autorizzata ed esente dai dazi in virtù del decreto CE 2006/109/CE, abrogato solo nel 2010, pertanto l'applicazione retroattiva fatta dalla Dogana di Varese ad acquisti del 2009 era illegittima e violava la decisione UE 2010/1389; eccepiva la violazione dell'art.12.L.212/2000 poiché non erano trascorsi 60 giorni dalla notifica del verbale di revisione, notificato insieme all'avviso di accertamento; chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento con condanna alle spese

Si costituiva l'ufficio delle Dogane in data 19.07.2011 precisando che la decisione del 2006 era stata abrogata proprio a causa del comportamento dell'azienda cinese;

sottolineava che la necessità di attendere 60 giorni dalla notifica del verbale doveva essere temperata dalla possibilità che nel termine si potesse modificare la decisione e che in ogni caso non era comminata alcuna nullità o annullabilità; rilevava che l'abrogazione era stata decisa proprio per il comportamento scorretto dell'azienda cinese e che quindi era giustificata l'applicazione dei dazi antidumping anche per il passato.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

OSSERVA

Il ricorso merita accoglimento.

A parere di questa Commissione, delle questioni di diritto sollevate dalla ricorrente la prima, relativa alla violazione dell'art. 12 L. 212/2000 non può essere accolta:

l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Dogane circa la possibilità o non che il termine possa servire a far cambiare il provvedimento finale in presenza di dati di fatto incontrovertibili non sembra concludente né corretto da un punto di vista strettamente giuridico; più convincente, invece, è la considerazione che nessuna norma stabilisce la nullità e l'annullabilità di un atto emesso senza l'osservanza del termine, dal momento che il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere al Giudice o di presentare istanza in autotutela, come ha ribadito recentemente Cass. civ., Sez. V, 13/10/2011, n. 21103 "...omissis...". L'art. 12 della L. n. 212/2000 non prevede questa conseguenza. Il contribuente, inoltre, non può ritenersi sfornito di tutela, posto che egli può sia chiedere l'annullamento dell'atto in autotutela sia proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale").

Quanto, invece, al secondo motivo di doglianza, la Commissione ritiene che lo stesso sia fondato ed accoglibile. Infatti, l'articolo 2 della Decisione UE 2010/1389, che recita testualmente "La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2010" esprime in modo chiaro il principio, peraltro incontestabile e pacifico, della irretroattività delle norme tributarie, specie in caso di abrogazione. A nulla rileva il motivo per cui la norma precedente sia stata abrogata, a meno che da tale motivo venga fatta discendere una deroga al principio della irretroattività: nel caso di specie tale previsione non c'è, laddove il comma 28 della Premessa prevede "... Alle importazioni di tali società

relative al prodotto in esame deve pertanto applicarsi il dazio antidumping definitivo stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1212/2005" senza altro dire. Il ricorso va quindi accolto sotto questo profilo.

La difficoltà della materia integra le "gravi ed eccezionali ragioni" per le quali l'art. 92 c.p.c., comma 2, consente di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di giudizio